

REGOLAMENTO (CE) N. 1073/2007 DELLA COMMISSIONE

del 19 settembre 2007

relativo al divieto di pesca del tonno rosso per le navi comunitarie nell'oceano Atlantico, ad est di 45° di longitudine ovest, e nel Mediterraneo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

pesca del tonno rosso assegnate per il 2007 alla Comunità nell'oceano Atlantico, ad est di 45° di longitudine ovest, e nel Mediterraneo si ritengono esaurite.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca⁽¹⁾, in particolare l'articolo 26, paragrafo 4,

- (4) È pertanto necessario che la Commissione fissi, di sua iniziativa, la data alla quale il contingente comunitario si ritiene esaurito e vieti a decorrere da tale data la pesca dello stock di tonno rosso di cui trattasi. Occorre inoltre vietare la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di catture provenienti dallo stock in questione effettuate da navi comunitarie a decorrere da tale data.

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca⁽²⁾, in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,

- (5) La pesca del tonno rosso, come pure la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco da parte di navi battenti bandiera italiana o francese o immatricolate in Italia e in Francia è stata già vietata dal regolamento (CE) n. 999/2007, del 28 agosto 2007, relativo al divieto di pesca del tonno rosso nell'oceano Atlantico, ad est di 45° di longitudine ovest, e nel Mediterraneo per i pescherecci battenti bandiera italiana⁽⁴⁾, e dal regolamento (CE) n. 1048/2007, dell'11 settembre 2007, relativo al divieto di pesca del tonno rosso nell'oceano Atlantico, ad est di 45° di longitudine ovest, e nel Mediterraneo per i pescherecci battenti bandiera francese⁽⁵⁾.

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 41/2007 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, che stabilisce, per il 2007, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura⁽³⁾, stabilisce il quantitativo di tonno rosso di cui è autorizzata la cattura per il 2007 da parte dei pescherecci comunitari nell'oceano Atlantico, ad est di 45° di longitudine ovest, e nel Mediterraneo.

- (6) Tenuto conto dei dati ricevuti dalla Commissione sull'esaurimento delle possibilità di pesca del tonno rosso nell'oceano Atlantico, ad est di 45° di longitudine ovest, e nel Mediterraneo, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

- (2) La politica comune della pesca mira a garantire la redditività a lungo termine del settore della pesca attraverso lo sfruttamento sostenibile delle risorse acquatiche viventi nel rispetto del principio precauzionale.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

- (3) In base ai dati disponibili e alle informazioni ricevute dagli ispettori della Commissione nel corso delle loro missioni negli Stati membri interessati, le possibilità di

Articolo 1

Esaurimento del contingente

Si ritiene che le catture di tonno rosso effettuate nell'oceano Atlantico, ad est di 45° di longitudine ovest, e nel Mediterraneo da pescherecci battenti bandiera degli Stati membri abbiano esaurito il contingente assegnato alla Comunità a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

⁽¹⁾ GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 865/2007 (GU L 192 del 24.7.2007, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1967/2006 (GU L 409 del 30.12.2006, pag. 9; rettifica nella GU L 36 dell'8.2.2007, pag. 6).

⁽³⁾ GU L 15 del 20.1.2007, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 898/2007 della Commissione (GU L 196 del 28.7.2007, pag. 22).

⁽⁴⁾ GU L 226 del 30.8.2007, pag. 5.

⁽⁵⁾ GU L 240 del 13.9.2007, pag. 3.

*Articolo 2***Divieti**

La pesca del tonno rosso nell'oceano Atlantico, ad est di 45° di longitudine ovest, e nel Mediterraneo da parte di navi battenti bandiera cipriota, greca, spagnola, maltese o portoghese o immatricolate a Cipro, in Grecia, in Spagna, a Malta o in Portogallo, è vietata dalla data di entrata in vigore del presente regolamento fino al 31 dicembre 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 settembre 2007.

Sono inoltre vietati la conservazione a bordo, il trasbordo o lo sbarco di catture provenienti dallo stock in questione effettuate dalle navi suddette nel corso di tale periodo.

*Articolo 3***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Per la Commissione

Joe BORG

Membro della Commissione
